

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2127</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALOISE, ALTERIO, BACCARINI, ZAMPIERI, IODICE,  
TORCHIO, ZAMBON, GIOVANARDI**

Modifiche all'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in materia di esonero dagli obblighi scolastici per i docenti con funzioni vicarie

*Presentata il 14 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende risolvere una questione di notevole rilevanza, in particolare nell'ambito della scuola elementare, che deve fronteggiare le esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della riforma introdotta dalla legge 5 giugno 1990, n. 148.

L'articolo 4, secondo comma, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dispone che il collegio dei docenti elegge i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, uno dei quali sostituisce, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 4, il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento degli stessi.

L'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ha previsto che tali docenti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o il preside, possano ottenere da parte del provveditore agli studi l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento, secondo determinati criteri e modalità. Tali criteri e modalità, ovviamente, sono stati determinati secondo gli ordinamenti esistenti all'epoca dell'emanazione della legge n. 463 del 1978. Essi, però, risultano inadeguati rispetto alle nuove situazioni che le recenti norme di riforma stanno introducendo nell'ambito della scuola. In particolare, come detto, l'avvio della riforma dell'ordinamento della scuola elementare, con l'introduzione dell'organizzazione per

moduli sui quali sono in servizio almeno tre insegnanti ogni due classi, ha reso assolutamente inadeguato il riferimento al numero delle classi contenuto nel secondo comma del citato articolo 23 e i criteri di deroga previsti dal sesto comma del medesimo articolo.

La proposta di legge intende modificare la normativa attualmente vigente in materia di esonero del collaboratore vicario per renderla più adeguata alle mutate esigenze della scuola, e della scuola elementare in particolare.

In primo luogo si propone che l'attivazione nell'ambito di un circolo didattico dell'organizzazione per moduli, unita alla presenza dei posti di sostegno di scuola elementare e di scuola materna, debba essere considerata come elemento di deroga rispetto al numero di classi (superiore alle 80) richiesto per la concessione dell'autorizzazione all'esonero. Non bisogna dimenticare, infatti, che ad un numero di classi di scuola elementare e di sezioni di scuola materna anche inferiore ad 80 corrisponde, sotto il profilo della gestione della scuola, una presenza in servizio di un numero di insegnanti notevolmente superiore (ad esempio, 50 classi integralmente modulari con inserimento di alunni handicappati, l'insegnante specialista di lingua straniera e quattro sezioni di scuola materna con funzionamento ad orario completo comportano la presenza di oltre 85 docenti).

Sorge, quindi, l'esigenza di introdurre nel testo dell'articolo 23 della legge n. 463 del 1978 una modifica che riduca il numero delle classi di riferimento (comma secondo), adeguandolo alla nuova realtà, ovvero preveda una modifica di tale limite per deroga che prenda in considerazione la specifica situazione derivante per la scuola elementare dall'applicazione della legge n. 148 del 1990, e che si ritiene debba essere pari ad un terzo. Analogamente, deve essere portata ad un terzo la riduzione già prevista dal sesto comma del citato articolo 23 in caso di particolare complessità della scuola, prevedendo ulteriori elementi a suo tempo non presi in considerazione dalla legge o non ancora sussistenti (ad esempio, classi a tempo pieno o a tempo prolungato).

Si ritiene, infine, opportuno proporre, in termini più generali, che l'articolo 23 della citata legge n. 463 del 1978 venga integrato dalla previsione di un'autorizzazione automatica all'esonero o al semiesonero quando il direttore didattico o il preside sia impedito o assente per un periodo di tempo superiore a sei giorni, indipendentemente dalla natura dell'assenza. Solo attraverso questo meccanismo, infatti, è possibile garantire la continuità effettiva della funzione direttiva, il cui esercizio per lungo periodo di tempo è sicuramente incompatibile con altri oneri di servizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi. Se nell'ambito del circolo stesso siano in funzione posti di cui agli articoli 4, 6 e 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, nonché posti di sostegno di scuola materna statale, il numero delle classi che consentono l'autorizzazione all'esonero è ridotto di un terzo ».

## ART. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero può essere disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un terzo rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionino con classi a tempo pieno o a tempo prolungato, corsi di istruzione per adulti, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate ».

## ART. 3.

1. All'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fermo restando quanto previsto dai commi secondo, sesto e decimo, l'autoriz-

zazione all'esonero o al semiesonero, determinato sulla base dei criteri di cui al presente articolo, è comunque concessa ai docenti che svolgono funzioni vicarie nelle scuole di ogni ordine e grado, in caso di effettivo svolgimento della funzione direttiva a seguito di assenza del direttore didattico o del preside per un tempo superiore a sei giorni, indipendentemente dalla natura dell'assenza ».